



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DEL MANDAMENTO DI S. ANASTASIA

sent. n.

3430/15

ruolo gen. n. 508/C/14

REPUBBLICA ITALIANA

cron. n.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

rep. n. 2166/15

IL GIUDICE DI PACE

oggetto: risarcimento  
danni

avv. Luca Giacon  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. R.G. 508/C/14 avente ad oggetto  
risarcimento danni discussa all'udienza del 23.09.15

**VERTENTE TRA**

[REDACTED]

[REDACTED] elettivamente  
domiciliate in Barra (NA), alla Via Aviglione, n. 74/E, presso lo studio  
dell'avv. Andrea Gaudino, da cui sono rappresentate e difese, per regolare  
mandato a margine dell'atto di citazione;

**PARTE ATTRICE**

**CONTRO**

TRENITALIA SPA, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]  
presso il cui studio in Napoli, alla Via R [REDACTED] elett.te domicilia;

*Luca Giacon*

## CONVENUTA

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:** con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice esponeva che in data 06.06.2012, le istanti acquistavano sul sito [www.trenitalia.it](http://www.trenitalia.it), due biglietti Trenitalia per il treno "IntercityNotte" nr. 1910, per due persone, tratta Napoli Centrale / Milano Centrale, con partenza da Napoli il giorno 11.06.2012 alle ore 20.27 e l'arrivo a Milano il giorno 12.06.2012 alle ore 06.55, per l'importo complessivo di € 94,00, come da ricevuta (prodotta agli atti);

che in data 06.06.2012 le attrici prenotavano sul sito [www.easyjet.it](http://www.easyjet.it), due biglietti aerei per la tratta Milano / Napoli, con partenza da Milano il 12.06.2012 alle ore 19.30, per l'importo di € 136,98;

che le partenze venivano prenotate al fine di partecipare ad un colloquio di lavoro previsto presso la sede "██████████" di Cologno Monzese fissato il giorno 12.06.2012 alle ore 08.30;

che il giorno 12.06.2012 il treno prenotato non effettuava la corsa stabilita e le attrici non potevano raggiungere Milano per il colloquio;

che la Sig.ra ██████████ chiedeva alla società "██████████" di posticipare la data del colloquio, ma a tale richiesta veniva data risposta negativa;

che le attrici chiedevano a Trenitalia il rimborso dei biglietti, ma non trovando riscontro si rivolgevano all'associazione a tutela dei consumatori "Assorimborsi",

Parte attrice deduceva che la responsabilità del mancato colloquio era esclusiva della SpA Trenitalia; chiedeva, quindi, che, previa declaratoria di responsabilità della SpA Trenitalia, fosse condannata al risarcimento dei danni, oltre vittoria di spese legali.



Si costituiva la SpA Trenitalia, che insisteva per l'improcedibilità, inammissibilità ed il rigetto della domanda.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

parte attrice: condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 5.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali, nonché spese e competenze del giudizio.

Parte convenuta: rigetto della domanda, perché infondata in fatto e diritto, improcedibile ed inammissibile.

Il Giudice, all'esito dell'acquisizione di prova testimoniale, sulla documentazione di causa e sulle conclusioni sopra trascritte, assegnava la causa a sentenza.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda attorea risulta fondata nel merito.

Tutte le legittimazioni risultano provate dalla documentazione depositata dalle attrici e/o dalle risultanze della prova testimoniale.

Vi è prova che consente di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 c.c. a favore della parte attrice.

Difatti dalle testimonianze raccolte risulta palese la sussistenza di colpa esclusiva di Trenitalia SpA, nella causazione dell'evento dannoso.

E' quindi accertato che le attrici subivano un danno patrimoniale ed un danno da perdita di chance.

I danni possono ritenersi accertati alla stregua della descrizione fattane dai testi e dalla produzione agli atti di biglietti acquistati e ricevute di pagamento, da parte attrice.

In ordine al *quantum*, va rilevato che la parte attrice non ha fornito piena prova dell'ammontare del danno, ma solo indizi di prova (cfr.: danno da



perdita di chance); il danno pertanto va valutato secondo equità ex art. 1226 c.c. sulla base della sua entità rilevabile dagli atti di causa, tenuto conto dei danni economici subiti e dal danno di mancato colloquio, appare equa, quindi, una valutazione di € 3500,00, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo.

Essendo stata effettuata la liquidazione del danno con riferimento ai valori attuali della moneta ed in via equitativa, non ricorrono i presupposti per liquidare la richiesta rivalutazione.

Pertanto la convenuta va condannata al pagamento della predetta somma in favore della parte attrice, oltre spese di lite per il principio della soccombenza.

### P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni avanzata da [REDACTED] e [REDACTED] così provvede:

- 1) dichiara la esclusiva responsabilità della convenuta Trenitalia SpA, nella causazione dell'evento dannoso di cui è causa;
- 2) condanna Trenitalia SpA, al pagamento in favore delle attrici, la somma di € 3500,00, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo;
- 3) condanna Trenitalia SpA al pagamento delle spese di giudizio, che liquida di ufficio in € 1200,00, per competenze, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, nonché € 200,00 per spese, con distrazione all'avvocato, dichiaratosi anticipatario;
- 4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c..

Così deciso in Sant'Anastasia

IL GIUDICE

(avv. Luca Giacon)

TRIBUNALE CIVILE DI PACE

22-07-2016

